

REGOLAMENTO (CE) N. 2011/2000 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Nel marzo 1994, con regolamento (CE) n. 486/94 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sotto forma di dazio variabile basato su un prezzo minimo di 113,50 ECU per tonnellata sulle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese (RPC). L'inchiesta iniziale riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 30 marzo 1992.

2. Avvio del riesame

- (2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, nel dicembre 1998 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appreso «regolamento di base»).
- (3) La domanda è stata presentata da Eurométaux, («il richiedente») per conto dei produttori comunitari che rappresentano oltre il 95 % della produzione comunitaria complessiva di fluorite.
- (4) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure in questione avrebbe rischiato di favorire il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esiste-

vano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame ⁽⁴⁾.

- (5) Nel contempo, la Commissione ha deciso di avviare, di propria iniziativa, un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitatamente alla forma del dazio. Tale decisione si basava sul fatto che le misure volte a eliminare il pregiudizio sembravano aver perso efficacia a causa del continuo calo della quota di mercato dell'industria comunitaria in seguito alla loro istituzione, e al fatto che i prezzi all'esportazione della fluorite originaria della Repubblica popolare cinese parevano confermarsi inferiori al prezzo minimo.

3. Inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari richiedenti, gli esportatori e i produttori del paese esportatore, gli importatori e le loro associazioni rappresentative notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore. La Commissione ha inviato questionari a tutte le suddette parti e a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Essa ha inoltre informato dell'apertura del riesame un produttore del Sudafrica, Stato scelto come paese analogo, inviandogli un questionario. Ha infine dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (7) Tutti i produttori comunitari richiedenti hanno risposto al questionario. Nove esportatori/commercianti cinesi, tutti appartenenti alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC), hanno risposto al questionario destinato agli esportatori/commercianti. Inoltre, la Cometales, un commerciante indipendente di fluorite cinese con sede a New York (Stati Uniti) e la CMC Trading AG, con sede a Zurigo (Svizzera) hanno risposto al questionario destinato agli esportatori/commercianti.
- (8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Essa ha proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 276 del 4.9.1998, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 62 del 4.3.1999, pag. 3, modificato da GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 23.